



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

Servizio
Tributi

Registro Ordinanze n. 67 del 29/03/2021

ORDINANZA

OGGETTO: DIVIETO ESTIVO DI OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

IL SINDACO

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- l'art. 14 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in osservanza della legge 160 del 2019 (art. 1 commi 816 – 836 e 846-847);

PRESO ATTO che il predetto regolamento stabilisce che è in facoltà dell'amministrazione in particolari periodi dell'anno in determinate zone del territorio comunale interessate da manifestazioni e/o da un notevole afflusso pedonale o veicolare non rilasciare concessioni temporanee di suolo e/o soprassuolo pubblico per occupazioni mediante ponteggi e cantieri di materiali edili;

RILEVATO che occorre procedere a regolamentare le occupazioni in periodo estivo per quanto riguarda la zona A del regolamento in quanto, seppur risulti prevedibile per la stagione 2021 un minore numero di pubblici eventi, risulta peraltro prevedibile un notevole afflusso turistico;

RITENUTO necessario sostenere la ripresa delle attività economiche fortemente compromesse dal blocco generato dalla crisi epidemiologica in atto;

ORDINA

agli Uffici competenti che nel periodo dal

1 luglio al 31 agosto

venga consentita la prosecuzione delle occupazioni temporanee di suolo / soprassuolo pubblico per occupazioni mediante ponteggi, cantieri e materiali edili in essere alla data del 01/06/2021 fino alla scadenza dei giorni totali concessi, nella zona A del "centro storico", come indicata nel Regolamento occupazione suolo (area delimitata da C.so Europa, Via Simone Stella, Via Damiano Chiesa, Viale Libia, Campo Cadorna, C.so Roma, Piazzale Mazzini e Via Martiri delle Foibe da art. 40 del Regolamento citato) e salvo che non creino intralcio ad eventuali manifestazioni che si dovessero svolgere;

nello stesso periodo dal

1 luglio al 31 agosto

- in tutta la zona A come sopra definita

NON VENGANO RILASCIATE NUOVE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO E/O SOPRASSUOLO PER OCCUPAZIONI MEDIANTE PONTEGGI, CANTIERI E MATERIALI EDILI

Quanto sopra al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante lo svolgersi di manifestazioni locali nonché permettere il regolare flusso della circolazione nella stagione estiva.

La presente ordinanza dovrà essere pubblicizzata con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
(LUIGI PIGNOCCA)

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005